

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

La REGIONE ABRUZZO – C.F. 80003170661 - (di seguito denominata Regione), con sede in Avezzano – Piazza Torlonia, legalmente rappresentata da

E

L'Ambito Territoriale di Caccia: “.....” (di seguito indicato come ATC), legalmente rappresentato dal

Le suddette parti intervengono al presente atto in esecuzione della DGR n° ____ del _____

PREMESSO CHE

- il comma 1 dell'art. 9 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante “norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” definisce le funzioni delle Regioni e delle Province in materia di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna;
- il comma 2 dell'art. 10 della L. 157/92 stabilisce che le regioni e le province con le modalità previste dallo stesso articolo 10 con i commi 7 e 10 realizzano la pianificazione mediante destinazione differenziata del territorio con l'utilizzazione dei fondi previsti dall'art. 15;
- in applicazione della L.R. n. 32/2015 le funzioni in materia venatoria esercitate dalle Province sono state riassunte nell'alveo delle competenze regionali, come da accordi bilaterali Regione-Province recepiti con la DGR 670 del 20.10.2016;
- Che il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale dell'Abruzzo 2020-2024 (nel proseguo PFVR 2020-2024), pubblicato sul BURA Speciale n° 146 del 28 Settembre 2020;
- Che il PFVR 2020-2024 prevede tra gli istituti faunistici le zone di rispetto venatorio (ZRV);
- Che le ZRV Sono istituti a divieto parziale di caccia, che possono essere istituite dai comitati di gestione degli ATC aventi come scopo prioritario quello di creare aree a divieto di caccia (totale o parziale) per la protezione di specie o ambienti e di creare dei corridoi ecologici per la fauna selvatica, al fine di incrementare la capacità di dispersione o movimento degli individui.
- che in base a quanto previsto dall'art. 31, comma 7, della L.R. 10/04 la Regione Abruzzo esercita l'attività di vigilanza sui comitati di gestione, nonché il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica anche con periodiche riunioni dei presidenti e/o dei responsabili tecnici dei programmi faunistici degli ATC;
- Che il comma 2 dell'art. 31 della L.R. 10/04 stabilisce che i Comitati di Gestione degli ATC :
 - promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
 - programmano gli interventi annuali per il miglioramento degli habitat;
 - svolgono compiti di gestione faunistica;
 - possono istituire aree di rispetto (ZRV) con vincolo all'esercizio venatorio (art. 32 c. 8 L.R. 10/04) o aree di rispetto di tipo parziale con vincolo all'esercizio venatorio di tipo parziale (art. 31 let. f L.R. 10/04) per una durata sufficiente a consentire un efficace insediamento di popolazioni di fauna selvatica;
 - svolgono le attività e assumono le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti assegnati dalla Regione;

VISTO

l'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990 che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 -Finalità

1. Con il presente protocollo di intesa sono regolati i rapporti intercorrenti tra la Regione Abruzzo e l'ATC per:
 - a) l'organizzazione e gestione all'interno delle Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) dei piani di controllo dei predatori opportunisti;
 - b) l'organizzazione ed esecuzione dei Piani di miglioramento e di valorizzazione ambientale.

ART. 2 – Durata

1. Il presente protocollo di intesa ha durata dalla data della stipula e per la validità del PFVR 2020-2024 e comunque fino ad approvazione di un nuovo PFVR.

ART. 3 – Obblighi dell'ATC

1. L'ATC si impegna:
 - a. a gestire secondo quanto previsto nel presente protocollo di intesa le **seguenti ZRV istituite entro gennaio 2022** nel rispetto dei criteri fissati dal PFVR 2020-2024 (par. 4.6.8):
 - i. _____ avente una superficie pari ad ettari _____;
 - ii. _____ avente una superficie pari ad ettari _____;
 - iii. _____ avente una superficie pari ad ettari _____;
 - b. a redigere un piano di gestione per le ZRV ricomprese nel presente protocollo;
 - c. a dare attuazione alle iniziative previste nel piano di gestione;
 - d. a mantenere le ZRV ricomprese nel presente protocollo per una durata di tre anni al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati al termine dei quali la Zona potrà essere prorogata o eliminata sulla base dei risultati raggiunti;
 - e. a redigere e dare attuazione ai piani di miglioramento e valorizzazione ambientale secondo le caratteristiche territoriali dell'ATC ed in funzione delle esigenze gestionali;
 - f. a svolgere periodicamente attività di monitoraggio e censimento delle risorse faunistiche presenti nelle ZRC e nelle Aree Cinofile, secondo le linee guida emanate dall'ISPRA e utilizzando "schede censimento standard" fornite dalla Regione Abruzzo, tra l'altro per le seguenti specie, nei seguenti periodi e modalità:
 - i. Censimento di Corvidi (Gazza e Cornacchia) con autovettura su percorsi fissi – periodo febbraio/marzo;
 - ii. Censimento di Ungulati (cinghiale, cervo e capriolo) da Punti Fissi – periodo marzo/aprile;
 - iii. Censimento al canto di fagiano (senza richiamo) – periodo 15 aprile-15 maggio;
 - iv. Censimento al canto di starna (con richiamo) – periodo 15 aprile-15 maggio;
 - v. Censimento estivo di fagiano con cane da ferma – periodo luglio/agosto;
 - vi. Censimento estivo di starna con cane da ferma – periodo luglio/agosto;
 - vii. Censimento Notturmo Lepre da mezzo mobile con faro – periodo settembre/novembre;
 - viii. Censimento Notturmo Volpe da mezzo mobile con faro – periodo settembre/novembre.
 - g. ad affidare ad un tecnico faunistico tutte le scelte tecniche necessarie per gli interventi da realizzarsi all'interno delle ZRV;
 - h. a garantire l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'applicazione del presente protocollo;
 - i. a redigere i piani di controllo delle specie di fauna selvatica, per la migliore gestione delle colture, del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. L'organizzazione e l'attuazione dei piani è svolta nel rispetto dell'art. 44 della L.R. 10/04.
 - j. a pubblicare sui propri siti web le misure finanziabili, nonché a pubblicizzare dette misure tramite le Associazioni Agricole. La selezione delle domande pervenute a seguito di avviso per gli interventi di miglioramento ambientale nelle ZRC e nelle Aree Cinofile è essere svolta da apposita commissione;
 - k. a contenere i danni da Cinghiale all'interno delle ZRV tramite:
 - i. metodi preventivi (es recinzioni, cannoncini a gas ,dissuasori, ecc.) in funzione delle disponibilità finanziarie stanziare;

- ii. incentivare un'adeguata vigilanza venatoria, con il coinvolgimento delle autorità competenti.

ART. 4 – Obblighi della Regione Abruzzo

1. La Regione Abruzzo si impegna:
 - a. a corrispondere all'ATC una somma annua stabilita a seguito del riparto delle risorse approvato con il fondo per l'esercizio della caccia - art. 55 L.R. 10/04 per gli interventi da realizzare nelle Zone di rispetto venatorie ricomprese nel presente protocollo ed indicate all'articolo 3. Per il primo anno di attuazione del protocollo la somma è fissata in euro _____, per i successivi anni di validità del protocollo la somma sarà comunicata annualmente di volta in volta.
 - b. La somma spettante sarà corrisposta alle seguenti condizioni e modalità:
 - i. la prima rata pari al 50% da versare entro il 31 marzo di ogni anno a fronte della presentazione entro il 28 febbraio di ogni anno di un programma di attività che l'ATC intende svolgere, elaborato sulla base degli obiettivi fissati dal PFVR 2020-2024.
 - ii. L'erogazione del restante 50% a saldo è vincolata alla realizzazione delle attività previste nel programma annuale ed è erogata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento a fronte di presentazione entro il 15 ottobre di relazione firmata da tecnico faunistico e dal Presidente dell'ATC che attesti ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. ed i. il raggiungimento dei risultati raggiunti. In mancanza dell'accredito dei fondi nei tempi stabiliti, l'Ambito può recedere dal presente protocollo. La relazione dovrà essere ed accompagnata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, sulla veridicità dei dati, sottoscritta dal Presidente dell'ATC.

ART.5 – Controversie

1. Le controversie scaturenti dalla esecuzione del presente protocollo saranno demandate alla decisione di un collegio arbitrale costituito da tre membri dei quali uno designato dalla Regione Abruzzo, uno dall'ATC e uno di comune accordo tra le parti con funzione di Presidente, ovvero dal Presidente del Tribunale che provvederà alla nomina secondo le vigenti disposizioni del Codice di procedura civile.
2. La sede di svolgimento dell'arbitrato è L'Aquila.
3. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, che non fosse componibile bonariamente dalle parti ai sensi del precedente comma, è competente il Foro dell'Aquila.

ART. 6 – Osservanza della normativa nazionale ed eurounitaria

1. In tutti gli affidamenti a soggetti esterni, l'ATC resta impegnato all'osservanza delle norme nazionali e eurounitarie in materia di appalti di servizi e forniture che si applicano agli enti pubblici, nonché della normativa collegata alle finalità del presente protocollo di intesa.

ART. 7 – Revoca del finanziamento

1. La Regione Abruzzo-Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura (DPD023), si riserva la facoltà di non erogare le somme all'ATC qualora l'Ambito non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di attuazione del presente protocollo di intesa e degli atti conseguenti.

ART. 8 – Norme finali

1. La Regione non assume nei confronti dell'ATC e dei terzi alcuna responsabilità civile, amministrativa, finanziaria e penale, a qualsiasi titolo, derivante dalla esecuzione del presente atto.
2. Per quanto non previsto nel presente protocollo si fa riferimento alle norme previste nel codice civile, nella legge 157/92, nella L.R. 10/2004 e s.m.i. e nei regolamenti e atti amministrativi vigenti in materia.

Per la Regione Abruzzo)

Per l'ATC.....